



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. n. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Determinazione aliquote e detrazioni per l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024
--

L'anno **2023** , addì **28** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:35** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nominativo	Carica	Pres./Ass.
Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Assente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Presente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Assente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Ceconci Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 *“Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”*;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022);

PRESO ATTO che l’articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell’accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*;

DATO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2023, nel territorio regionale si applica l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), istituita con la L.R. n. 17/2022, al posto dell’IMU disciplinata dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell’IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTO l’art.19 della L.R. n. 17/2022, il quale stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”*;

VISTO, pertanto, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 1, commi 738-783, della L. n. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla L.R. n. 17/2022 per quanto ad esse rinviato;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova ILIA, in virtù di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO il nuovo Regolamento comunale ILIA, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 14 marzo 2023, ed in particolare l’art. 7, comma 12, che dispone *“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio indicato al comma 8, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site sul territorio comunale, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili da effettuarsi periodicamente e comunque non oltre 10 anni dall’ultima determinazione degli stessi, la Giunta Comunale si avvale della Commissione già appositamente costituita per il medesimo scopo in vigenza di IMU, in quanto composta da n.6 professionisti iscritti negli appositi albi professionali esperti in valutazioni estimatorie. La stessa Giunta, a decorrere dall’anno di*

imposta 2024 può deliberare di riconfermare la stessa commissione o di nominarne una nuova, sempre composta da un numero compreso tra 3 e 7 professionisti iscritti negli appositi albi professionali esperti in valutazioni estimatorie ovvero di affidare l'incarico ad un professionista, selezionato con le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi, competente anche a redigere dei pareri e delle perizie di stima in sede di contraddittorio/contenzioso con i contribuenti. In caso di mancata deliberazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili nell'anno, si intendono confermati quelli precedentemente deliberati.”;

RICHIAMATO per quanto applicabile il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera consiliare n. 26 del 27.07.2020;

RICHIAMATI interamente gli articoli della L.R. n. 17/2022 che definiscono:

- il presupposto dell'imposta (art.2)
- i soggetti attivi e passivi (art.5 e 6)
- la definizione di fabbricato, di fabbricato strumentale all'attività economica, di area fabbricabile e di terreno agricolo (art.3)
- la classificazione poi con gli art. 4 e 7 dei fabbricati ad uso abitativo in:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze
 - b) fabbricati assimilati all'abitazione principale e relative pertinenze
 - c) primo fabbricato diverso dall'abitazione principale o assimilata
 - d) fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto a quelli suddetti
- la modalità di calcolo del valore degli immobili quale base imponibile dell'imposta (art.7)
- le riduzioni applicabili alla base imponibile (art.8)
- le riduzioni dell'imposta (art.10)
- le esenzioni dall'imposta (art.11-12)
- le aliquote base applicabili alle varie classificazioni degli immobili soggetti all'ILIA, e i limiti minimi e massimi di margine di variazione delle stesse che i Comuni possono deliberare (art. 9);

DATO ATTO che nel regolamento comunale ILIA, che disciplina la nuova imposizione sugli immobili, sono state recepite tutte le disposizioni dei suddetti articoli della L.R. n. 17/2022 tra cui anche la nuova tipologia di fabbricato strumentale all'attività economica, in quanto la modalità di catalogazione della tale nuova categoria all'art. 18 della L.R. era disposta in via transitoria per il solo anno 2023;

RICORDATO che fabbricato strumentale all'attività economica è il fabbricato iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale *“utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)”*;

RICORDATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

- “1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86

- per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 3) *per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
 - 4) *per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.*
 - 5) *per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
 - 6) *per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
 - 7) *per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
 - 8) *per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 17/2022 e dell'art. 8 del Regolamento ILIA, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale secondo le specifiche condizioni indicate;

RICORDATO che ai sensi dell'art 10 della L.R. n. 17/2022 e dell'art. 10 del Regolamento ILIA, l'imposta per le seguenti fattispecie è ridotta:

- a) al 50% per una sola abitazione posseduta in Regione da soggetti non residenti sul territorio nazionale, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
- b) al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

DATO ATTO che il Comune, visto la possibilità attribuita dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022, ha, con propria norma regolamentare:

- 1) alla lett. f) del 1° comma - dell'art. 6, assimilato all'abitazione principale *“l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”*
- 2) alla lett. i) del 1° comma 1 - dell'art. 12, l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali,
- 3) alla lett. j) del 1° comma - dell'art. 12, l'esenzione degli immobili di proprietà di enti non commerciali se dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi istituzionali o statutari degli enti stessi, e nel rispetto degli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 13 del nuovo Regolamento comunale ILIA che norma le modalità di determinazione delle aliquote, delle detrazioni ed agevolazioni, con indicazione al comma 3 *“La manovrabilità delle aliquote sarà esercitata dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote ILIA e le detrazioni di imposta, vengono individuati anche gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle eventuali nuove agevolazioni”*;

VISTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2024/2026 in codesta seduta, e quindi, si ritiene adottare la deliberazione in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio previa adozione di aliquote omogenee rispetto a quelle IMU applicate sino al 2022, di confermare le aliquote e le detrazioni del tributo ILIA vigenti dal 2023 come segue:

- aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)
- detrazione di euro 200 e fino a concorrenza dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)
- aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999 n. 24 che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (art. 13, comma 3, del Regolamento)
- aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ad uso abitativo e relative pertinenze date in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della base imponibile introdotto dalla Legge Regionale n. 17/2022 per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti la disponibilità dell'immobile posseduto al familiare quale abitazione; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata per l'IMU/l'ILIA se non sono variate le condizioni dichiarate e se non ricorrono i requisiti per la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado prevista all'art. 8 della L.R. n. 17/202 (art. 13, comma 3, del Regolamento)
- aliquota del 4,6 per mille, per una sola unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ad uso abitativo e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non rientrano nel beneficio di riduzione della imposta introdotta all'art. 10 dalla L.R. n. 17/2022, a condizione che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle

pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata per l'IMU/l'ILIA se non sono variate le condizioni dichiarate (art. 13, comma 3, del Regolamento)

- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)
- aliquota del 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili ivi inclusi i fabbricati strumentali all'attività economica, le aree fabbricabili e i terreni agricoli (art. 9, comma 3-5-6-7-8, della L.R. n. 17/2022);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della delibera delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche disposte dal decreto del MEF del 20 luglio 2021;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione, allegato al presente atto;

SENTITI l'illustrazione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività Economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) DI CONFERMARE per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) già deliberate per l'anno 2023:

Descrizione	Norma di rif.	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	L.R. 17/2022 art.9 – c.1	4,00 per mille	200 euro
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art.4 della L.R. 17/2022 (se non ricorre la casistica di immobili in possesso dei requisiti per l'aliquota agevolata)	L.R. 17/2022 art.9 – c.2	7,60 per mille	//
Altri fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022 (se non ricorre la casistica di immobili in possesso dei requisiti per l'aliquota agevolata)	L.R. 17/2022 art.9 – c.3	7.60 per mille	//
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557	L.R. 17/2022 art.9 – c.4	1,00 per mille	
I terreni agricoli	L.R. 17/2022 art.9 – c.5	7,60 per mille	
Le aree fabbricabili	L.R. 17/2022 art.9 – c.6	7,60 per mille	
I fabbricati strumentali all'attività economica classificati nel gruppo catastale D	L.R. 17/2022 art.9 – c.7	7,60 per mille	
I fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	L.R. 17/2022 art.9 – c.7	7,60 per mille	
Unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999 n.24 che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3	4,60 per mille	200 euro
Unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze date in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della base imponibile introdotto dalla L.R. n. 17/2022 per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3	4,60 per mille	//

contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti la disponibilità dell'immobile posseduto al familiare quale abitazione; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata per l'IMU/l'ILIA se non sono variate le condizioni dichiarate e se non ricorrono i requisiti per la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado prevista all'art. 8 della L.R. n. 17/2022			
una sola unità immobiliare ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non rientrano nel beneficio di riduzione della imposta introdotta all'art.10 dalla L.R. n. 17/2022, a condizione che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata per l'IMU/l'ILIA se non sono variate le condizioni dichiarate	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3	4,60 per mille	//
Altri immobili	L.R. 17/2022 art.9 – c.8	7,60 per mille	

3) DI DARE ATTO che nelle more dell'adozione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili site sul territorio comunale, di cui al comma 12 dell'art. 7 del regolamento comunale ILIA, continuano ad applicarsi i valori già adottati con la delibera di giunta n. 16 del 4 febbraio 2021 ai fini dell'IMU 2021/2022 e dell'ILIA per l'anno 2023;

4) DI DARE ATTO che:

- il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024 va effettuato in due rate, scadenti la prima il 17 giugno 2024 e la seconda il 16 dicembre 2024;
- il versamento non va effettuato quando l'imposta annuale dovuta risulti pari o inferiore ad Euro 10;
- la dichiarazione ILIA per l'anno 2024, nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali e con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 17 del 14 novembre 2022, deve essere presentata entro il 30 giugno 2025;
- le certificazioni richieste per l'applicazione delle aliquote agevolate deliberate devono essere presentate a pena di decadenza entro il 16 dicembre 2024;

5) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022 e dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MF/ct

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 20/12/2023

IL RESPONSABILE

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 20/12/2023

IL RESPONSABILE

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Govetto Beppino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stanig Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 02/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 17/01/2024 .

Lì, 02/01/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Valentina Lucca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023

- ☒ per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, 02/01/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Valentina Lucca

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.**